



Dot. GIUSEPPE ALTIERI
NOTAIO

Repertorio n. 71453

Raccolta n. 11693

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno quattro del mese di gennaio


(4 gennaio 2011)

in Avezzano, nel mio studio.

Registrato ad AVEZZANO

05/01/11
N. 67 Vol. II

Avanti a me dottor Giuseppe Altieri, notaio in Avezzano, con studio in via Monsignor Domenico Valerii n. 8, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano,



sono presenti i signori:

- DIODATO CASTELLANI Annita, nata in Capistrello (AQ) il giorno 8 settembre 1937, residente in L'Aquila (AQ), via Cola dell'Amatrice n. 60, codice fiscale DDT NNT 37P48 B656W,

- ANGELINI Carmela, nata in Pescara il 9 agosto 1969, residente in L'Aquila, via Cola dell'Amatrice n. 74, codice fiscale NGL CML 69M49 G482A;

- GENTILE Michele, nato in Avezzano (AQ) il 17 novembre 1964, residente in L'Aquila, via Cola dell'Amatrice n. 74, codice fiscale GNT MHL 64S17 A515C, il quale interviene al presente atto al solo scopo di accettare la carica di Amministratore Unico.

Comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Viene costituita tra le signore DIODATO CASTEL-

LANI Annita e ANGELINI Carmela, cittadine italiane, una società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"ENFI TEATRO S.r.l.".

Articolo 2 - La società ha sede legale in Roma.

Ai soli fini della iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese competente i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è in Via Anton Giulio Bragaglia n. 78/G.

Articolo 3 - Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila) e viene sottoscritto dai soci nella seguente misura:

- DIODATO CASTELLANI Annita, per una quota di Euro 9.000,00 (novemila);

- ANGELINI Carmela, per una quota di Euro 1.000,00 (mille).

Il 25 % (venticinque per cento) del suddetto capitale sociale è stato già versato dai soci, per un importo complessivo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta, presso la banca "CARISPAQ S.p.A." Agenzia di Avezzano Sede, come da ricevuta in data 30 dicembre 2010, che i soci mi esibiscono in originale.

Articolo 4 - Le parti convengono che la società sia amministrata da un Amministratore Unico e viene in proposito nominato, fino a revoca o dimissioni, il signor GENTILE Michele, il quale accetta la carica conferita dichiarando che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla normativa in materia.

Articolo 5 - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre 2011.

Articolo 6 - I soci deliberano che la società sarà regolata dal seguente Statuto approvato ed accettato dagli stessi integralmente:

STATUTO

Titolo I - DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita la società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale:

" ENFI TEATRO S.r.l.".


Art. 2 - La società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione, l'amministrazione e la produzione, in conto proprio e di terzi, anche in forma associata, di compagnie, ed in genere di organismi, direttamente o indirettamente connesse all'attività dello spettacolo.

La società pertanto potrà:

- produrre, realizzare, gestire e distribuire spettacoli teatrali nonché musicali, cinematografici, televisivi e radiofonici;
- acquistare, vendere ed in genere utilizzare, elaborare e rielaborare qualsiasi opera dell'ingegno letterario, musicale o altro; realizzare, organizzare e gestire qualsiasi forma di

	spettacolo e di attrazione in genere;
	- gestire teatri e cinematografi, in conto proprio o di terzi, anche in forma associata, nonché gestire magazzini per contenere mezzi, attrezzature e costumi relativi all'attività dello spettacolo;
	- svolgere attività di ricerca di soggetti idonei, l'attività di addestramento, specializzazione e formazione professionale nei settori dell'arte e dello spettacolo in genere;
	- svolgere attività di gestione, di promozione e di sviluppo di carriere artistiche e di cura di pubbliche relazioni per conto terzi, ivi compresi la conclusione di contratti in esclusiva, il servizio di ufficio stampa, la promozione di affari e la gestione di servizi di segreteria per conto dell'artista, realizzazioni e gestione casting e servizi di gestione hostess ed interpreti;
	- prestare servizi di assistenza tecnica nell'ambito artistico nella realizzazione di testi, musiche, canzoni, colonne sonore, filmati, spot pubblicitari, cortometraggi, lungometraggi, dialoghi, adattamenti nonché ricerche bibliografiche e storiche in relazione a testi discografici, teatrali e cinematografici;
	- prestare a terzi tutti i servizi necessari ed utili alla gente dello spettacolo, in particolare: organizzare viaggi, trasferte e tournée in Italia e all'estero; trasportare persone e materiali per conto terzi;

- attuare progetti culturali di attività elaborati su basi anche triennali, di particolare qualità e significato
 - studiare e attuare ricerche e sperimentazioni di particolare valore culturale per qualunque genere di pubblico;
 - organizzare e gestire compagnie avvalendosi del nucleo artistico che riterrà più opportuno facendo comunque riferimento a coloro che si adoperano con una certa continuità nell'ambito della compagnia stessa;
 - rappresentare qualsiasi tipo di soggetto teatrale, sia esso comico, di prosa e altri, ivi compreso la drammaturgia italiana contemporanea;
 - effettuare coproduzioni con altre società o anche collaborazioni alle produzioni, anche mediante associazione in partecipazione o altre forme giuridiche;
 - compiere qualsiasi operazione amministrativa per le produzioni e le coproduzioni teatrali che l'organo amministrativo riterrà opportune;
 - gestire una banca dati relativa a tutti i settori dell'attività dello spettacolo, con cessione a terzi, aziende, enti e privati dell'accesso alla banca dati e di tutti i servizi informativi legati al settore dello spettacolo in senso lato.
- La società potrà assumere rappresentanze in Italia e all'estero aventi ad oggetto tutti i servizi e beni anche immateriali di cui sopra, operare in collegamento con enti e imprese in qualsiasi modo connesse con l'attività dello spettacolo.



La società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno dall'organo amministrativo giudicate strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la possibilità di ricorrere in generale a qualsiasi forma di finanziamento, di prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, e di assumere, non ai fini del collocamento, partecipazioni ed interessenze in imprese, enti, associazioni e società aventi scopo analogo o affine.

E' comunque esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, e qualsiasi attività ed operazione riservata alle società fiduciarie, bancarie e di intermediazione mobiliare e/o finanziaria.

Art. 3 - La società ha sede legale in Roma.

L'assemblea potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed unità locali, sia in Italia che all'estero.

Art. 4 - Il domicilio legale dei soci, per quanto concerne il rapporto tra i soci e la società, si intende eletto presso l'indirizzo indicato presso il Registro delle Imprese.

Art. 5 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Titolo II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art. 6 - Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila) e potrà essere aumentato con l'osservanza delle

prescritte disposizioni di legge.

Art. 7 - Il capitale sociale è diviso in partecipazioni unitarie ai sensi dell'articolo 2468 Cod. Civ..

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.


Art. 8 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 9 - Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi secondo le seguenti disposizioni.

Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, sia a soci che a terzi, la propria quota dovrà offrirla in prelazione disgiuntamente a tutti gli altri soci, mediante lettera raccomandata A.R., specificando il nome del o dei soggetti disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni pattuite per l'acquisto.

Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il trasferimento a terzi della proprietà e di altri diritti sulle quote.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione de-



vonno, entro trenta giorni dalla data di ricezione della detta comunicazione (risultante dal timbro postale di arrivo), darne comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. all'offerente e, per conoscenza, agli altri soci, manifestando incondizionatamente la propria volontà di acquistare la quota offerta. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. In caso di corrispettivo non pecuniario o in caso di trasferimento a titolo gratuito, il prezzo sarà determinato, sulla base del valore reale della quota, da un esperto di comune fiducia designato dalle parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma su richiesta della parte più diligente.

Qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione nel termine sopra indicato, il socio sarà libero di cedere le quote offerte al prezzo indicato, per il periodo di sei mesi.

Titolo III - DECISIONI DEI SOCI

Art. 10 - Le decisioni dei soci vengono adottate mediante deliberazione assembleare, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 15 dello Statuto Sociale.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; quando però

le decisioni riguardano modificazioni dell'atto costitutivo o il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale come determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

L'assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e di statuto, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art 11 - L'assemblea dei soci può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio italiano.

Le Assemblee saranno convocate dall'Organo Amministrativo con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonché della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata anche a mano, telegramma, fax o posta elettronica o in qualunque modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, all'indirizzo o ai numeri indicati presso il Registro delle Imprese.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad

essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i sindaci, ove nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 12 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore più anziano o, nei casi di assenza od impedimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti in assemblea.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Art. 13 - Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea con atto di delega scritto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2372 C.C.; la regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea; la delega dovrà essere conservata negli atti della società.

Art. 14 - Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e inoltre quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 15 - Nei casi previsti dalla legge le decisioni dei soci possono essere adottate, in alternativa all'assemblea, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso e-

spresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

L'Organo Amministrativo potrà scegliere, nei limiti previsti dalla legge, l'assunzione delle decisioni dei soci mediante le dette modalità. Ai soci dovrà essere assegnato un termine, in nessun caso inferiore agli otto giorni liberi, per far pervenire presso la sede sociale la loro decisione e la comunicazione potrà avvenire in qualsiasi mezzo che dia certezza di provenienza della decisione dei soci.

Titolo IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - La società è amministrata da uno o più soci, ovvero anche da uno o più soggetti non soci.

Nel caso in cui vi siano più amministratori, l'amministrazione potrà essere loro affidata o in maniera collegiale, ed in tal caso costituiranno un Consiglio di Amministrazione, oppure in maniera non collegiale ed in tal caso opereranno disgiuntamente ovvero congiuntamente, il tutto con applicazione degli artt. 2257 e 2258 C.C. ove applicabili.

La scelta delle varie possibilità di amministrazione e del numero degli amministratori è presa con decisione dei soci ai sensi dell'art. 2479 C.C..

Gli amministratori durano in carica fino a dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea.

Valgono per l'organo amministrativo:

- le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382

C.C.;

- la disciplina sulla cessazione e sulla sostituzione di cui agli artt. 2385 e 2386 C.C.;

- il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..

Art. 17) La convocazione del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in un luogo diverso dalla sede sociale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato con decisione dei soci;

il Presidente avrà facoltà di chiedere l'adozione di decisioni ogniqualvolta lo riterrà opportuno e comunque quando ne farà richiesta anche un solo consigliere.

Il Consiglio potrà nominare un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2381

C.C..

Art. 18 - All'organo amministrativo spettano tutti i poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge riservate alla decisione dei soci.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Art. 19 - La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, a seconda del modo in cui è configurata l'amministrazione della società.

Nei limiti dei propri poteri l'organo amministrativo potrà anche nominare direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di sostituzione, e comunque con esclusione degli atti che non siano per legge delegabili.

Titolo V - COLLEGIO SINDACALE

Art. 20 - Qualora la legge ne prevedesse l'obbligo o l'assemblea dei soci lo ritenesse opportuno, l'assemblea nominerà il Collegio Sindacale. Questo si comporrà di tre membri effettivi più due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge. I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Titolo VI - BILANCIO E UTILI

Art. 21 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, entro i termini e con le modalità di legge; al termine di ogni esercizio sociale si procederà a norma di legge alla formazione del bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni dalla detta chiusura quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, ai sensi dell'art 2364 C.C.; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

Art. 22 - Dopo aver prelevato una somma da destinare alla riserva legale ai sensi di legge, gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo di-

versa decisione dei soci.

Art. 23 - Il pagamento degli utili sarà effettuato, nel termine che sarà fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale.

Titolo VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24 - Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea dovrà assumere le deliberazioni di cui all'art. 2487 codice civile.

Titolo VIII - DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 25 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.

I comparenti conferiscono all'organo amministrativo ora eletto il più ampio mandato per apportare al presente atto costitutivo ed allo Statuto tutte le modifiche, aggiunte e/o soppressioni che venissero eventualmente richieste dai competenti uffici in sede di deposito e/o iscrizione,

I comparenti conferiscono all'Amministratore Unico GENTILE Michele il più ampio mandato per ritirare le quote di capitale sociale versato presso il predetto Istituto, con esonero da responsabilità per l'Istituto medesimo.

Le spese del presente atto e dipendenti, il cui importo globale approssimativo ammonta ad Euro 1.800,00, sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto

e ne ho dato lettura ai componenti che lo approvano e unitamente a me Notaio lo sottoscrivono alle ore undici e minuti quarantacinque.


Scritto con strumenti elettronici e con inchiostro indelebile da persona di mia fiducia ma per mia cura e da me notaio completato a mano in quattro fogli di cui si compone su quattro facciate fin qui.

F.to Annita Diodato Castellani - Carmela Angelini -

Michele Gentile

F.to Giuseppe Altieri notaio

E' copia conforme all'originale
di N. 4 fogli che si rilascia
per uso *Giuseppe*
Avezzano *07/01/11*

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Giuseppe Altieri, the notary mentioned in the text. The signature is written over a faint circular stamp.